

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

Associazione di Promozione Sociale OPERAZIONI ARTISTICHE KAIROS, con sigla OPERAZIONI ARTISTICHE KAIROS APS, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Guido Negri n.18 a Venezia Mestre (VE).

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione agli organi competenti, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche agli organi competenti.

ART. 2

(Statuto)

Loe Monticelli
Gillberto Bordin
Monica Monticelli
Vera
Paula
Dora
Chiara Pedrini

*Le Monticelli Paul Dan Chioara Peckini
Monsieur Feller*

ART. 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro. Gli scopi dell'Associazione sono civili, solidaristici e di utilità sociale, nello specifico di formazione ed educazione ricreativa e coesione sociale.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5, comma 1, del D.Lgs.

117/17:

Attività di interesse generale:

In via esclusiva o principale, l'Associazione promuoverà una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo gli scopi associativi sono quelli di realizzare laboratori e workshop manuali di pittura, di uncinetto e maglieria, di scrittura creativa, di rilegatura, di maschere, di costruzioni.

Organizzazione di eventi in cui questi laboratori vengono attivati e dalla produzione che ne esce realizzare esposizioni, mostre e/o edizioni cartacee.

202 Monticelli
Manifestazione
Giacinto Belli in
Chiesa
Pecchini

Fare formazione ed integrazione extrascolastica con laboratori di attività creative e manuali propedeutiche alla comprensione di materiale didattico attraverso laboratori.

Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Ciullo Bello
Mon Ferrallung
Zoe Monticelli
Amministratore
Della Chiesa
Pecchini

Galbert & Brallin - Zoe Monticelli - Pamela Delia Chiora - Peckini
Monticelli - Vera - John

Galbert & Brallin - Zoe Monticelli - Pamela Delia Chiora - Peckini
Monticelli - Vera - John

Galbert & Brallin - Zoe Monticelli - Pamela Delia Chiora - Peckini
Monticelli - Vera - John

Galbert & Brallin - Zoe Monticelli - Pamela Delia Chiora - Peckini
Monticelli - Vera - John

Galbert & Brallin - Zoe Monticelli - Pamela Delia Chiora - Peckini
Monticelli - Vera - John

Galbert & Brallin - Zoe Monticelli - Pamela Delia Chiora - Peckini
Monticelli - Vera - John

Galbert & Brallin - Zoe Monticelli - Pamela Delia Chiora - Peckini
Monticelli - Vera - John

Galbert & Brallin - Zoe Monticelli - Pamela Delia Chiora - Peckini
Monticelli - Vera - John

Galbert & Brallin - Zoe Monticelli - Pamela Delia Chiora - Peckini
Monticelli - Vera - John

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Zoa Monticelli
Gilbert
Monforte
Ballin
Hun
Pelle
Chiara
Pecchini

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Per il volontario l'associazione stipulerà a loro protezione un'assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

Loe Marticelli
Monica Di Hollay
Cilberto Ballin
Paula Chiara Pecchini

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di
notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli
associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È
l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro
associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di

Zoe Monticelli
Maurizio Helweg
Gilberta Belli
Anna Maria
Chiora Pezzini

Zoe Mouticelli
Ciberto Boll
Manfred Helling
Jm
Aren L. Beld
Horn
Christa Rachini

Zoe Mouticelli
Ciberto Boll
Manfred Helling
Jm
Aren L. Beld
Horn
Christa Rachini

Zoe Mouticelli
Ciberto Boll
Manfred Helling
Jm
Aren L. Beld
Horn
Christa Rachini

Zoe Mouticelli
Ciberto Boll
Manfred Helling
Jm
Aren L. Beld
Horn
Christa Rachini

Zoe Mouticelli
Ciberto Boll
Manfred Helling
Jm
Aren L. Beld
Horn
Christa Rachini

Zoe Mouticelli
Ciberto Boll
Manfred Helling
Jm
Aren L. Beld
Horn
Christa Rachini

Zoe Mouticelli
Ciberto Boll
Manfred Helling
Jm
Aren L. Beld
Horn
Christa Rachini

Zoe Mouticelli
Ciberto Boll
Manfred Helling
Jm
Aren L. Beld
Horn
Christa Rachini

Pagina 13 di 25

in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Zoe Monticelli
Maurizio Hobbey
Gillet
Bollini
Fenu
Poli
Chiora
Pachini

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 4 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del consiglio direttivo sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del/dei membro/i da sostituire.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

Zoe Monticelli
Monica Monticelli
Gilbert
Bell
Hendri
Bel
Chiara
Pecchini

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Per la parte 202 Monticelli
 Maria Elena Helling
 Gilberto Ballin
 Chiara
 Paschini

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

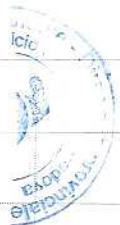
L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs.117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art.31 del D.Lgs.117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Andrea De
Maurizio
Gianluigi
Vincenzo
Monticelli
Cristoforo



Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Giulio Belli
Maurizio Belli
Zoe Monticelli
Diana
Arianna
Chiara Rocchini

Gilberto Ball - Zoe Monticelli - Paula Del Chiora - Rachin
Monsieur Hebling - Jean - John

(Risorse economiche)

1000

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da attività diverse, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs.117/2017.

(I beni)

Paula Del Chio Pachin
John

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Giulio Belli
Monofeitholding
Zoe Monticelli
Dario
Pierluigi
De Chiara
Pecchini



ART. 24

(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

Olivia Pechini
C. Bert, Bolli
Maur. Fel. Helberg
De m. 49m
202 Monticelli
Aroni Ober

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D. Lgs.117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

Amo e. Della Gilberti
Marian Feisthling
Bellin
Zoe Monticelli
Chiora
Pachini

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs.117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Paul. Bellin

Gilberto Bellin
Maurizio Bellin

Donna Monticelli

Chiara Pecchini

Letto, confermato e sottoscritto in Mestre Venezia (VE) il 30 Novembre 2024:

Presidente **Giacomo Furlan**

Giacomo Furlan

Vicepresidente **Moreno Elia Hebling**

Moreno Elia Hebling

Segretario **Francesco Bruno Niero**

Francesco Bruno Niero

Giulbert Bellin

Zoe Monticelli

Paolo Pavan

Chiara Pecchini



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

OPERAZIONI ARTISTICHE KAIROS

Via Guido Negri n.18 – Venezia Mestre (VE) C.F. 90202990272

del 30 Novembre 2024 – Seconda convocazione

Lista presenze dei soci partecipanti:

Presidente **Giacomo Furlan**

Vicepresidente **Moreno Elia Hebling**

Segretario **Francesco Bruno Niero**

Gilberto Bellini

Chiara Pecchini

Alessandro Palese

Zoe Monticelli

Giacomo Furlan

Moreno Elia Hebling

Francesco Bruno Niero

Gilberto Bellini

Chiara Pecchini

Alessandro Palese

Monticelli Zoe

